



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 19/09/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 5 agosto 2013, n. 211

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Variante al PRG per riqualificazione area distinta in catasto al foglio di mappa 61 particelle 35 e 393, in esecuzione sentenza TAR Lecce n. 1878/09 - Autorità Procedente: Comune di Manduria (TA).

L'anno 2013 addì 5 del mese di Agosto in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal predetto Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premessa

Con nota prot. n. 12528 del 5/6/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4997 del 26/6/2012, il Comune di Manduria presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al PRG per riqualificazione area distinta in catasto al foglio di mappa 61 particelle 35 e 393, in esecuzione sentenza TAR Lecce n. 1878/09, allegando il Rapporto Preliminare Ambientale.

Con nota prot. n. 5204 del Servizio Ecologia del 29/6/2012, l'Ufficio VAS chiedeva di trasmettere la documentazione inviata anche su supporto informatico.

Con nota prot. n. 22142 del 18/10/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9285 del 6/11/2012, il Comune di Manduria riscontrava quanto richiesto.

Con nota prot. del Servizio Ecologia n. 9837 del 27/11/2012, l'Ufficio VAS, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Servizio Urbanistica, Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, Servizio LL. PP., Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Servizio Tutela delle Acque
- Provincia di Taranto - Settore Attività Produttive, Settore Ecologia e Ambiente, Settore Programmazione e Pianificazione del Territorio,
- ARPA Puglia,
- Autorità di Bacino della Puglia,
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia,
- Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,
- Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto,

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nonché si invitava l'Autorità

Procedente a trasmettere eventuali osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale nell'ambito della consultazione in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Con nota prot. n. 126 del 10/01/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 858 del 30/01/2013, il Servizio regionale Reti ed Infrastrutture per la Mobilità trasmetteva il proprio contributo, specificando "che gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente".

Con nota prot. n. 2044 del 12/02/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2351 del 5/3/2013, l'Autorità di Bacino della Puglia evidenziava che "non risultano aree interessate da vincoli PAI".

Con nota prot. n. 1297 del 8/3/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2809 del 18/3/2013, il Servizio regionale Tutela delle Acque faceva pervenire il proprio contributo in merito.

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Manduria;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);
- l'Organo competente per l'approvazione è la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al PRG per riqualificazione area in esecuzione della sentenza del TAR Lecce n. 1878/09 del Comune di Manduria sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Oggetto del presente provvedimento è la Variante al PRG per riqualificazione area in esecuzione della sentenza del TAR Lecce n. 1878/09 del Comune di Manduria, così come trasmesso dal Comune di Manduria con nota prot. n. 12528 del 5/6/2012 e integrata con quanto trasmesso con nota prot. n. 22142 del 18/10/2012.

L'obiettivo della variante "consiste nella variazione di destinazione d'uso, da quello attuale individuato dal PRGC ovvero area per standard - Verde Pubblico Attrezzato, ad a zona omogenea del tipo C2- "Espansione Semintensiva", per la più attinente a questa parte di territorio urbano, con i seguenti indici e parametri urbanistici:

- Attuazione mediante redazione di PdL;
- lotto minimo: mq. 250;
- indice di fabbricabilità fondiaria: 4,00mc/mq ".

"è inoltre prevista un'area destinata a viabilità, quale prolungamento di viale Aldo Moro verso il centro cittadino ed altre aree destinate a standard, così come previsto dal P.R.G., e introdotta una rotatoria che migliora lo svolgimento del traffico in corrispondenza dell'attuale incrocio che a seguito della riqualificazione urbanistica sarà ampliata con due nuove strade che si affacciano sullo stesso punto di via Uggiano. Tale scelta viene avanzata in quanto attualmente viale Aldo Moro e via Uggiano risultano essere due arterie viarie di grande traffico sia leggero che pesante su cui in particolare si riversa tutto il traffico verso Maruggio, Avetrana e verso le numerose scuole medie superiori presenti nella zona." (Rapporto ambientale preliminare RAP pag. 9)

Il Piano regolatore Comunale di Manduria, approvato con DGR n. 11811 del 30.11.1983, destina tale area a: "Verde Pubblico Attrezzato" (Cs: centro socio-culturale - Ti: attrezzature per il tempo libero - Sm: Scuola Materna- Strade di PRG); tuttavia non è mai stata data attuazione alla procedura di acquisizione

dell'area. (RAP pag. 14-15).

Il piano rappresenta un quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di progetti, che potrebbero ricadere nel campo di applicazione del D.Lgs. 152/6 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. In particolare, si fa presente che "la costruzione di parcheggi e aree attrezzate a parcheggio a carattere permanente con posti superiori a 350" (punto B.3.c - allegato B della L.R. 11/2001) è assoggettata alla procedura di verifica alla VIA, la cui competenza è del Comune.

Per quanto riguarda i piani e programmi di livello comunale e sovraordinati, nel documento di verifica si fa riferimento principalmente alla pianificazione inerente le aree naturali protette, al PRG, al PUTT/P (RAP capitolo 4). Non si rilevano incongruenze con tali atti.

Per quanto riguarda il PRG e gli aspetti urbanistici si riporta "La riqualificazione dell'area (...) pone il problema della eventuale riduzione della quantità complessiva di standard. Tale problema, nel caso di specie, può ritenersi non significativo in quanto:

- a) dovendo dare attuazione alla riqualificazione urbanistica mediante redazione di PdL, parte dell'area in oggetto sarà destinata a standard secondo quanto previsto dal D.M. 1444/68;
- b) Nella immediate vicinanze il comune di Manduria ha ceduto all'AUSL un area estesa mq. 6519,00-, già tipizzata come zona omogenea del tipo C1- "zona Intensiva", per la realizzazione del "Nuovo Distretto Socio Sanitario", edificio che può ritenersi certamente quale opera di urbanizzazione secondaria;
- c) Su viale Aldo Moro, a seguito di autorizzazione di edilizia convenzionata ad una impresa privata, questa ha ceduto un'ampia area destinata a parcheggio e verde pubblico;
- d) nella zona in oggetto a seguito di nuovi interventi edilizi sono state destinate delle aree a standard

Pertanto si può ritenere (...) che nella zona saranno certamente compensati gli standard di previsione persi da quelli che concretamente saranno concretizzati e resi disponibili ai cittadini.". (RAP pag. 15)

I problemi ambientali pertinenti alla variante sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà un aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti e acque reflue).

La pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede:

- nelle scelte progettuali e gestionali di quanto attuabile con la Variante, che nel Rapporto Preliminare sono affrontate in parte con le misure di mitigazione proposte;
- nella scelta localizzativa sia sotto l'aspetto delle infrastrutture esistenti, ma anche sotto quelli di natura ambientale (consumo di suolo agricolo, perdita di biodiversità, incremento delle aree edificabili, alterazione del paesaggio, aumento dei costi di gestione urbana, ecc.) nonché della coerenza con gli strumenti pianificatori di livello comunale e sovraordinati, come sottolineato altresì all'art. 4 co. 2 della citata L. R. 13/2008.

Tali aspetti sono stati in parte affrontati nel capitolo 5 prendendo in considerazione alcuni obiettivi di protezione ambientale al fine di valutare gli effetti della Variante. Tuttavia non tutti gli effetti positivi evidenziati si ritengono direttamente pertinenti all'oggetto (per es. Difendere le coste dall'erosione, Garantire usi peculiari dei corpi idrici, Garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la popolazione) e per gli altri (probabili effetti positivi o incertezza) non seguono le opportune azioni o prescrizioni che possano incidere sulla pianificazione attuativa successiva.

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

- "L'area in oggetto si estende complessivamente per circa mq. 12.500,00 a ridosso dell'abitato di Manduria e la Strada Vecchia Uggiano - Manduria che collega il comune di Manduria con la frazione di Uggiano- Montefusco."; essa è ubicata "a Ovest del territorio comunale di Manduria nelle immediate

vicinanze della Strada Vecchia Uggiano -Manduria.” e “confina a sud con viabilità comunale, ad est con area urbana(zona omogenea del tipo C2- “Espansione Semintensiva”), a nord con area urbana (zona destinata a standard:”verde pubblico attrezzato” - zona omogenea del tipo C1- “Espansione Intensiva” - zona omogenea del tipo C2- “Espansione Semintensiva”), ad ovest zona destinata a standard:”verde pubblico attrezzato” (RAP pag. 7)

- “L’area d’intervento ricade nella fascia antropizzata ed è costituita da aree libere incolte, per abbandono, ad assetto sub pianeggiante con puntuali fenomeni edilizi a ridosso della strada per Uggiano, che ne delimita l’intervento. L’abbandono delle coltivazioni in attesa dello sviluppo urbano, ha contribuito a rendere l’area di basso valore estetico anche per la bassa qualità dell’edificato presente. Il contesto è caratterizzato da campi aperti incolti, inseriti in un contesto parzialmente urbanizzato privo di qualità sotto il profilo botanico - vegetazionale, paesaggistico, geomorfologico” (RAP pag. 9).

- Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel Rapporto Ambientale Preliminare, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici:

- per quanto riguarda le previsioni del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/p), approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1748 del 15/12/2000, l’area in oggetto:

- è classificata come ATE di tipo E, ovvero di “valore normale”
- ricade in ambiti classificati come ATD.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’area di intervento:

- non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale,
- non è interessata da siti della Rete Natura 2000 o da aree IBA;
- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p o dal quadro conoscitivo elaborato nell’ambito del PPTR.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, per l’area di intervento:

- non è interessata da aree perimetrate dal PAI.

In riferimento alla tutela delle acque, l’area di intervento:

- rientra interamente nella zona “Area di Tutela Quali-Quantitativa” come da Piano di Tutela delle Acque.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti.

- Dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il comune di Manduria è dotato di impianto di depurazione “Manduria vecchio” che, dai dati del PTA, risulta dimensionato per 47.789Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 78.852. Sempre nel PTA (programma delle misure - giugno 2009) è prevista la sua dismissione e la realizzazione di nuovo impianto consortile con il comune di Sava “Manduria nuovo” dimensionato per 85.000 AE, attualmente non realizzato.

- Dal punto di vista della produzione e smaltimento dei rifiuti, si segnala, dai dati disponibili sul sito istituzionale del Servizio regionale Rifiuti e Bonifiche, che il Comune di Manduria ha evidenziato, nel corso del 2012, una percentuale di raccolta differenziata del 18%, con una produzione di rifiuti pari a 90 Kg/ab/mese con un picco che supera i 450 kg/ab nel mese di settembre.

- dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Manduria è classificato come zona di mantenimento D (“comuni nei quali non si rilevano valori di qualità dell’aria

critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo”), nelle vicinanze non risultano presenti centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria.

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

Riguardo alla valutazione degli impatti, nel RAP si precisa che il “Attesa la natura squisitamente positiva o neutrale degli effetti, e la totale assenza di impatti negativi, non si è proceduto a valutarne frequenza, reversibilità e probabilità.

L’area di intervento riguarda una porzione del territorio, circondata da aree antropizzate e già oggetto di trasformazione, dunque poco sensibili dal punto di vista ambientali.”

Allo stesso modo non sono stati evidenziati impatti che possano ritenersi cumulativi (allegato I, punto 2, alinea 2 D. Lgs. 152/06), derivanti da “effetti sinergici di diversi impatti dello stesso intervento, o dalla somma dello stesso tipo di impatto con altri prodotti da diverse sorgenti nell’area vasta interessata” (definizione dell’Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale).

Tuttavia, si ritiene che potrebbero essere prodotti impatti in fase di cantiere che in fase di esercizio, legati principalmente all’aumento di consumi energetici e di risorse idriche e alla produzione di rifiuti, al consumo di suolo e incremento delle superfici permeabili.

A tal proposito si precisa nel RAP che, nella redazione del Piano di Lottizzazione saranno previste le seguenti misure:

- “La piantumazione nelle aree verdi di essenze arboree locali e dove possibile reimpianto degli elementi preesistenti ed espianati;
- La limitazione della superficie impermeabilizzata anche tramite la posa di elementi drenanti negli spazi di parcheggio e aree pedonali;
- L’impiego di materiali innovativi a basso impatto,
- L’adozione regole di gestione oculata e programmata dei cantieri,
- Il ricorso a tutte le buone prassi di progettazione ecocompatibile,
- L’adozione di moderni sistemi di trattamento delle acque;
- il mantenimento dei muretti a secco attraverso il loro ripristino utilizzando lo stesso materiale e la stessa tecnica costruttiva;
- l’impiego di colori chiari per le murature esterne in armonia con il tipico cromatismo bianco locale, e l’utilizzo di infissi tradizionali.” (RAP pag. 24).

Tuttavia non è chiaro come le suddette indicazioni si intenderanno rendere prescrittive nell’attuazione della Variante.

Ciò detto, attesa la natura e l’entità delle trasformazioni previste, nonché le caratteristiche delle aree interessate, si ritiene che tali impatti siano limitati e che gli stessi possano essere superati assicurando il rispetto di un certo numero di prescrizioni,, in aggiunta alle già citate misure di mitigazione, individuate nella relazione.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene inoltre che la Variante al PRG del Comune di Manduria stessa non comporti impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006) e debba pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione definitiva del piano:

- si recepiscano le indicazioni fornite dal Servizio regionale Tutela delle Acque, con nota prot. n. 1297

del 8/3/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2809 del 18/3/2013; in particolare:

- relativamente al trattamento dei reflui, si verifichi con l'ente di gestione dell'impianto di depurazione la funzionalità del servizio stesso in relazione all'incremento delle utenze indotte dalla Variante e si valuti, in caso negativo, la realizzazione un temporaneo sistema alternativo per la depurazione, facendo riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale del 12 dicembre 2011, n. 26 "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (D. Lgs. n.152/2006, art.100 - comma 3)";

- relativamente ad eventuali prelievi di acqua dalla falda ci si riferisca alle norme di cui all'allegato 14 del PTA in merito alle aree soggette a tutela quali-quantitativa;

- relativamente alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale impermeabile (tetti, ecc.):

- si persegua il loro recupero e riutilizzo per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili; pertanto si prevedano apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, reti di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno dei lotti edificabili, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei;

- in ogni caso si disciplini il loro trattamento ed eventuale smaltimento, in particolare per le acque eventualmente provenienti da aree destinate alla viabilità, alla sosta e alla movimentazione dei mezzi, nel rispetto della normativa vigente regionale (vd. Linee Guida del PTA, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia", nonché al Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale del 21 novembre 2003, n. 282 "Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di cui all'art. 39 D.L.gs. 152/1999 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 298/2000. Disciplina delle Autorizzazioni" e all'Appendice A1 al Piano Direttore - DCD n. 191 del 16 giugno 2002 "Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all'Art. 39 D. L.gs 152/99 come novellato dal D. Lgs 258/2000");

- si specifichino le misure proposte nel RAP, in particolare declinando le indicazioni progettuali che dovranno interessare la pianificazione attuativa, riguardanti l'abitare sostenibile, le risorse rinnovabili e il risparmio energetico e idrico secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile"; in particolare si privilegi l'adozione:

- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti,

- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla D.G.R. 1471/2009 e s.m.i.),

- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);

- di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.).

- si inseriscano le seguenti indicazioni riguardanti la pianificazione attuativa:

- si garantisca un buon confort abitativo negli ambienti con prolungata permanenza di persone, al fine di tutelare dal inquinamento acustico prodotto "grande traffico" (RAP pag. 9) veicolare (ad es. con l'uso di opere di mitigazione acustica, privilegiando interventi di ingegneria naturalistica con fasce boscate, siepi, integrati con elementi artificiali (barriere), utilizzando pannelli fonoisolanti sulle facciate esistenti, ecc.), sulla base della "valutazione previsionale del clima acustico" delle aree interessate ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge n. 447/95;

- si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione dei lavori, utilizzando specie vegetali autoctone (ai sensi del D.Lgs. 386/2003) e prevedendo opportuni accorgimenti per favorire una reale fruizione delle stesse da parte degli utenti (zone d'ombra, aree di sosta, eliminazione barriere architettoniche, punti di approvvigionamento di acqua potabile, ecc...). Si indichino il numero, le essenze, le dimensioni delle piante da porre a dimora, si garantiscano le cure necessarie per la fase immediatamente successiva all'impianto e lungo le arterie stradali si preveda la piantumazione di alberature a vantaggio del comfort ambientale dell'insediamento residenziale;
- si privilegi per i parcheggi, pubblici e privati, l'uso di pavimentazioni drenanti;
- si caratterizzino le aree per la raccolta dei rifiuti al fine di renderle facilmente accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata) o si organizzi un sistema di raccolta porta a porta, promuovendo la previsione dell'ubicazione dei cassonetti già in fase progettuale al fine superare le problematiche legate all'igiene e all'accessibilità dei mezzi per la raccolta;
- si indichino per la sistemazione dell'arredo urbano elementi di uniformità (corpi illuminanti, pavimentazioni dei percorsi pedonali, segnaletica, panchine, cestini) che tengano conto delle tipologie inserite o previste nella restante parte dell'abitato;
- si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:
 - nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es.irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
 - le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l'entità dell'impatto sonoro;
 - al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la minimizzazione dei tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;
 - nelle fasi costruttive dovranno essere previste soluzioni impiantistiche locali (quali ad titolo di esempio isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti urbani;
 - dove possibile, si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse;
 - si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D. M. 10 agosto 2012, n. 161; in particolare, nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di VIA, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto da tale ultimo decreto deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale;
 - relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione dovranno riguardare la gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che renderanno necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;
 - per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;
 - nel caso in cui la realizzazione delle opere e manufatti previsti preveda l'emungimento di acqua dal sottosuolo o l'interferenza dei lavori con la falda, al fine della sua tutela, occorrerà attenersi alle misure di salvaguardia e di tutela per le zone interessate da tutela quali quantitative presenti nel Piano di Tutela delle Acque.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche

nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- si favoriscano i sistemi di trasporto pubblico locale e la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) per gli spostamenti da e verso il centro urbano, le scuole secondarie nella zona e le zone balneari (es. rafforzamento delle linee di autobus, inserimento di minibus elettrici per percorsi brevi o navette, percorsi ciclabili, pedonali o percorsi promiscui pedonali/ciclabili, attraversamenti pedonali/ciclabili regolati);
- si promuovano azioni volte alla riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati, al miglioramento della raccolta differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.) ed ad una più corretta gestione dei rifiuti.

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS e Valutazione d'Incidenza della Variante al PRG per riqualificazione area in esecuzione sentenza TAR Lecce n. 1878/09 del Comune di Manduria;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Visto l'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso

il Dirigente dell'Ufficio
Programmazione Politiche
Energetiche, VIA e VAS,

DETERMINA

- di escludere la Variante al PRG per riqualificazione area distinta in catasto al foglio di mappa 61 particelle 35 e 393, in esecuzione sentenza TAR Lecce n. 1878/09 del Comune di Manduria, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
 - di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, all'Autorità procedente: Comune di Manduria;
 - di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Regionale Urbanistica;
 - di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio

Ing. C. Dibitonto
